



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

**IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA**

Il giorno 16 del mese di novembre 2016 in Bologna presso l'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia Romagna in sede di
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
tra
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA e la DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

PREMESSO

- che l'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione al personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 1 lettera g), del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;
- che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale dall'art. 4, comma 4, del suddetto CCNL;
- che la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 individua quale destinatario di detti permessi anche il personale con contratto a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;

VIENE SOTTOSCRITTO

il presente contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del comparto scuola.

ART. 1 (Campo di applicazione e destinatari)

- 1 - Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale del comparto scuola (docente, educativo ed ATA) in servizio presso le istituzioni scolastiche dell'Emilia Romagna.
- 2 - Può usufruire dei permessi retribuiti:
 - a) il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato indipendentemente dalla consistenza oraria del posto occupato o dalla eventuale prestazione del servizio a tempo parziale;

Via de' Castagnoli, 1 - 40126 - BOLOGNA - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it PEC: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it



province della regione. Laddove, soddisfatte tutte le richieste del personale avente titolo ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, residuassero dei permessi concedibili, l'utilizzazione dei medesimi sarà oggetto di specifica intesa regionale.

ART. 3 (Termine di presentazione delle domande)

1 - Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate agli Uffici di Ambito Territoriale tramite l'istituto di servizio, entro il termine del 15 novembre di ogni anno, con riferimento ai permessi da usufruire nel corso dell'anno successivo. Limitatamente ai permessi relativi all'anno solare 2017 la scadenza delle domande è fissata al 30 novembre 2016.

2 - Per il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non abbia potuto produrre domanda entro il termine di cui al comma 1, detto termine viene prorogato al 10 dicembre, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente determinato ai sensi dell'art.2.

ART. 4 (Formulazione della domanda e documentazione)

1 - Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/1988, i seguenti dati, da dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- b) tipo di corso da frequentare;
- c) prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
- d) sede di servizio;
- e) ordine e grado di scuola, per personale docente ed educativo;
- f) profilo professionale per il personale ATA;
- g) numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
- h) numero ore di servizio settimanali per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato;
- i) indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso;
- j) anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'anno in corso) e non di ruolo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

ART. 6 (Formazione delle graduatorie e modalità di concessione dei permessi)

1 - I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale procederanno direttamente alla valutazione delle domande presentate procedendo a formulare le graduatorie dei richiedenti e accoglieranno le istanze nel limite del contingente del 3% del personale in servizio di cui all'art. 2 del presente contratto.

2 - Compilate le graduatorie in parola, le stesse saranno pubblicate all'albo degli Uffici di Ambito territoriale e delle scuole entro il 30 novembre di ogni anno. Per le graduatorie relative all'anno 2017, il termine è prorogato al 15 dicembre 2016.

3 - Avverso le graduatorie, pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ambito territoriale, è ammesso reclamo al Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale, entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione.

Il reclamo è deciso in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito è comunicato direttamente all'interessato.

4 - I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti scolastici entro il 30 dicembre di ogni anno, salvo i casi previsti all'art. 3, comma 2.

ART. 7 (Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1 - I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Per il personale docente a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferiore a cattedra) e per il personale ATA a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferiore a 36 ore settimanali), le ore di permesso complessivamente fruibili in ciascun anno scolastico compresi nell'anno solare di riferimento, sono proporzionalmente rapportate all'orario settimanale di servizio e alla durata del contratto.

3 - Il personale a tempo determinato potrà fruire delle ore di permesso concesse e non utilizzate nell'anno scolastico per il quale è stato stipulato il contratto, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico successivo qualora in tale anno sia nuovamente nominato fino al 31 agosto o al 30 giugno.

4 - I permessi sono usufruibili per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento dei titoli e/o attestati indicati nell'art. 5 del presente contratto e riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio. I medesimi permessi potranno essere fruiti anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche e/o di laboratorio siano erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

5 - La mancata produzione della certificazione o della dichiarazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.

ART. 9 (Vigenza del contratto)

1 - Il presente contratto ha validità quadriennale e trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto regionale sulla stessa materia.

2 - Il presente contratto potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

ART. 10 (Interpretazione autentica)

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 9 del vigente contratto collettivo integrativo regionale concernente le relazioni sindacali.

2 - L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

ART. 11 (Contenzioso)

1 - Avverso i provvedimenti emanati in osservanza del presente contratto è ammessa impugnativa con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, art.3 ;
VISTO il CCIR concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 16 novembre 2016, valido per il quadriennio 2017/2020, trasmesso a questo Ufficio con nota AOODRER.N.0018455.17-11-2016;
CONSIDERATO che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è determinato in ragione del 3% della Dotazione Organica complessiva provinciale, consistente per l'a. s. 2016/17 in **12187** posti complessivi;
CONSIDERATO che il 3% di detta Dotazione Organica è di **366** unità, e che tale percentuale viene ripartita proporzionalmente tra le categorie del personale della Scuola;

DECRETA

In riferimento a quanto dichiarato in premessa e in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero dei **permessi straordinari retribuiti concedibili** per il diritto allo studio relativamente all'**anno solare 2017**, viene così ripartito:

	Dotazione organica	Permessi concedibili
Insegnanti scuola infanzia	948	29
Insegnanti scuola primaria	3393	102
Docenti scuola secondaria di primo grado	1818	55
Docenti scuola secondaria di secondo grado	3313	99
Insegnanti di religione cattolica	304	9
Personale A.t.a.	2411	72
Totale	12187	366

IL DIRIGENTE
Silvia Menabue

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Firmato digitalmente da MENABUE SILVIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Dirigente: Dott.ssa Silvia Menabue

Responsabili del procedimento:

FULVIO GIOFFREDI (ATA) TEL. 059 382917 e-mail : fulvio.gioffredi.mo@istruzione.it
RITA MONTANARI (DOCENTI) TEL. 059 382928 e-mail : rita.montanari.mo@istruzione.it

Via Rainusso, 70/80 - 41100 - MODENA Tel: 059/382800 - C.F. 80009830367
Indirizzo PEC : csamo@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mo@istruzione.it
Sito web: www.mo.istruzione.it